

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato ed a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Le dimissioni vanno rassegnate con lettera raccomandata a.r. con il preavviso indicato nello Statuto, ed avranno efficacia a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo; in caso contrario le dimissioni avranno efficacia, compreso l'obbligo di versamento dei contributi associativi, dal primo giorno del secondo anno solare successivo; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine. Con le dimissioni l'associato decade automaticamente da eventuali incarichi negli organi dell'associazione o delle sezioni.
2. Recesso del socio:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva con efficacia dalla fine dell'anno solare in corso;
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio di Presidenza, con cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell'attività aziendale.
6. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

CAPO III - Sanzioni

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata da ogni prestazione associativa e da eventuali incarichi interni o esterni, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità
6. contro le sanzioni adottate dagli organi di Confindustria Avellino è ammesso il ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi **alla**

comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente dell'Associazione o delle articolazioni interne, senza formalità particolari, ed inviate per raccomandata o pec, a mezzo fax o posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno; l'eventuale documentazione relativa può essere trasmessa anche non contestualmente, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
2. Per la convocazione degli organi associativi sono fissati i seguenti termini di preavviso:
 - a. Per l'Assemblea: l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere inviato, con preavviso di 15 giorni di calendario, ridotti a 7 in caso di urgenza con indicazione di prima e seconda convocazione che può essere fissata nello stesso giorno anche ad un'ora di distanza dalla prima; la riduzione dei tempi di preavviso non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. Per il Consiglio Generale (di seguito abbreviato in CG) e Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP) il preavviso deve essere di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Gli organi associativi devono essere convocati dal Presidente in via straordinaria nei seguenti casi :
 - a. Per l'assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o da associati che rappresentino almeno il 20% dei voti totali ;
 - b. Per il Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: su richiesta di almeno 2/3 dei componenti; (in precedenza i due terzi della Giunta)
 - c. Per il Consiglio Generale anche su: possibile richiesta da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. A seguito della richiesta formulata con i quorum sopra riportati, è possibile l'autoconvocazione degli organi associativi solo in caso di inerzia del Presidente che si sia protratta oltre **20** giorni dalla richiesta;
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP;
6. L'integrazione dell'ordine del giorno è possibile nei seguenti casi e modalità:
 - a. su iniziativa del Presidente: per l'Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - i. dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

- ii. da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea a).
7. Ad inizio anno solare è possibile comunicare il calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP, quest'ultimo si riunisce con cadenza regolare almeno ogni due mesi.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi degli organi dell'Associazione:
 - a. Per l'Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili in prima convocazione; nessun quorum in seconda convocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili anche in seconda convocazione.
 - b. Consiglio Generale: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
 - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti
 - d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - e. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza
2. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano di età.
3. Segreteria:
 - a. Assemblea, CG e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o eventualmente ad altra risorsa individuata dal Direttore all'interno della tecnostruttura dell'associazione;
 - b. Resta a cura della segreteria la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
4. Deleghe: per l'assemblea come indicato nello Statuto, per gli altri organi CP e CG la presenza non è delegabile;
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. E' prevista la possibilità di inversione di punti all'ordine del giorno solo su proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei voti o dei componenti presenti.
9. Le operazioni di attribuzione dei voti sono validate dai Revisori Contabili. I relativi elenchi sono messi a disposizione per consultazione presso gli Uffici di Confindustria Avellino alle sole aziende associate in regola con il pagamento dei contributi associativi negli otto giorni

precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea; non è ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali
 - a. in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In CP: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche
 - b. in Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
2. Quorum deliberativi speciali
 - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno il **30%** dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 20% dei componenti totali
 - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il **30%** dei componenti totali.
3. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea ed a 30 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; nei verbali vengono riportate le deliberazioni adottate; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
 - g. comunicazione ai soci: le deliberazioni dell'assemblea sono comunicate entro 15 giorni a tutti gli associati a cura del Direttore
 - h. approvazione dei verbali: per l'assemblea il relativo verbale viene messo a disposizione degli associati presso gli uffici di Confindustria Avellino e si intende approvato per silenzio-assenso dopo 15 giorni della comunicazione delle deliberazioni di cui alla

precedente leggera g); per CG e CP al termine della riunione stessa riportando le relative deliberazioni, oppure in apertura della seduta successiva ed eventuali rettifiche potranno essere richieste entro 5 giorni dall'invio;

- i. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, senza corrispettivo e rimborsi spese; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile. Fanno eccezione gli organi di controllo ed in particolare i Revisori Contabili quando non siano rappresentanti di aziende associate.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni
 - b. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: due mandati consecutivi allo stesso titolo con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature: il Collegio speciale dei Probiviri effettua le verifiche per le cariche di Presidente e Vice-presidente; in tutti gli altri casi la verifica è facoltativa;

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione. Parimenti la decadenza automatica si applica ai Revisori ed ai Probiviri chiamati a comporre il Collegio Speciale.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV

ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri per Presidente e Vice-Presidenti elettivi, per le altre cariche la verifica dei Probiviri è facoltativa,
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un ulteriore Past President procedendo a ritroso;
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG unitamente al programma.
2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi ed il programma di attività con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale;
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi ; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Avellino che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche di Presidente e di vice.-Presidenti elettivi ed il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Avellino; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi la data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I – Sezioni di categoria

Ogni Sezione raggruppa le aziende che esercitano lo stesso ramo di attività , ovvero attività affini.La costituzione di una Sezione richiede la presenza di almeno sette imprese associate operanti nello stesso settore merceologico o affine, oppure un minimo di cinque imprese fra le quali almeno una di grande rilevanza o che nel complesso versino un contributo associativo annuo superiore a 15 volte il contributo minimo.

Le imprese associate per le quali non sia costituita la corrispondente sezione sono raggruppate nella Sezione “attività diverse”.

Sono Organi delle Sezioni: l'assemblea delle imprese associate del settore; il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'assemblea è convocata dal Presidente della Sezione o dal Presidente di Confindustria Avellino, e può eleggere un Consiglio Direttivo il cui numero di componenti è fissato dall'assemblea stessa, su proposta del Presidente, con un minimo di due.

Il Consiglio Direttivo, se costituito, ed in mancanza il Presidente provvede a designare i rappresentanti della Sezione in seno al Consiglio Generale e collabora con il Presidente per individuare ed attuare gli indirizzi dell'attività della Sezione.

Le modalità che disciplinano la convocazione dell'assemblea e delle riunioni, l'attribuzione dei voti in assemblea, il sistema di votazione ecc. sono le stesse che disciplinano gli organi di Confindustria Avellino.